



**Finanza e
Tributi Locali
CHANNEL**

**SISTEMA TRIBUTI LOCALI 2018
L'accertamento IMU e TARI**

**Dr.ssa Cristina Carpenedo
16/02/2018**

LEGGE DI BILANCIO 2018: BREVE ANALISI DELLE NOVITÀ SUI TRIBUTI LOCALI

- Evoluzione della potestà di incremento dei tributi locali
- Potere di incremento dell'imposta di soggiorno
- Applicazione dei coefficienti TARI. Cosa fare nel 2018.
Evoluzione della tariffa puntuale
- La soppressione della norma che prevedeva il requisito di iscrizione all'albo della riscossione per l'espletamento dei servizi di supporto. Concessioni e appalti
- Modifiche al servizio di notificazione a mezzo della posta

EVOLUZIONE DELLA POTESTÀ DI INCREMENTO DEI TRIBUTI LOCALI

- Il comma 37 dell'articolo 1 della legge 205/2017 prevede *all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le seguenti modificazioni:*

a) al comma 26, le parole: « e 2017» sono sostituite dalle seguenti: « 2017 e 2018» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote »

*b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa **maggiorazione** confermata per gli anni 2016 e 2017».*

LEGGE 205/2015 ART. 1 COMMA 26

- *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015*
- La sospensione assume a riferimento la situazione delle aliquote delle tariffe e delle agevolazioni consolidate per l'anno 2015 che rimane, anche per il 2018, l'anno di riferimento.
- Va segnalato che eventuali interventi di riduzione approvati successivamente al 2015, non ricadono nel vincolo. Ciò significa che, ad esempio, se nel 2016 è stata deliberata la riduzione di aliquota IMU per i terreni o altre fattispecie, sarà possibile modificare la scelta al rialzo in quanto non ricadente nell'assetto 2015.
- I tributi dei comuni coinvolti nel blocco impositivo sono l'IMU, la TASI, l'imposta sulla pubblicità e anche il Canone, la TOSAP, l'addizionale comunale all'Irpef.

CASI CHE DEROGANO AL BLOCCO IMPOSITIVO

- Le delibere relative alla **tassa rifiuti** che risponde a logiche di copertura totale del piano finanziario di gestione dei rifiuti.
- La situazione di pre dissesto deliberata o da deliberare ai sensi dell'articolo 243-bis del d. lgs. 267/2000
- La situazione di dissesto deliberata o da deliberare ai sensi dell'articolo 243-bis del d. lgs. 267/2000
- La nuova eccezione ammessa a favore dei comuni istituiti a seguito di fusione ma solo al fine di armonizzare (eguagliare) le diverse aliquote che trovavano applicazione nei diversi comuni ricadenti nella **fusione**. Non è dunque un potere aperto di incremento bensì limitato alle aliquote massime applicate dai comuni prima della fusione.

LA MAGGIORAZIONE TASI

- Anche sul 2018 per mantenere il gettito derivante dalla maggiorazione è necessaria l'adozione di una espressa delibera che dovrà contenere il livello di aliquota e le modalità applicate nel 2015 o comunque vigenti, con esclusione comunque del gettito derivante dalle categorie esentate dal 2016 e quindi l'abitazione principale e i casi di equiparazione ammessi.
- Qualora la deliberazione non fosse adottata, non sarà possibile mantenere la maggiorazione.
- Così come non è possibile adottare la maggiorazione se non era stata adottata nei termini nell'anno 2016 e nell'anno 2017 in via continuativa.

POTERE DI INCREMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

- Decreto legge **50 del 24 aprile 2017**: sbloccato il limite che impediva aumenti e nuove istituzioni.
- I comuni, aventi i requisiti per l'applicazione del tributo, possono istituire e aumentare l'imposta di soggiorno, in deroga sia al blocco del potere di aumento dei tributi sia al termine ultimo di esercizio della potestà regolamentare.
- La possibilità di istituire e rimodulare l'imposta è aperta con decorrenza dal 2017, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La norma riconosce una facoltà a partire dall'anno 2017, come precisato in apertura del comma 7 dell'articolo 4.
- I comuni interessati sono svincolati dal termine di approvazione del bilancio di previsione e quindi possono intervenire sull'imposta anche successivamente all'approvazione del bilancio stesso senza incorrere nella sanzione di cui al comma 169 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006. (webinar)

TERMINE ULTIMO DI MODIFICA DEI TRIBUTI

- Altra questione fortemente dibattuta è il tema dell'approvazione di regolamenti e tariffe dopo l'adozione del bilancio, in quanto spesso gli enti si trovano a dover accelerare con l'approvazione del bilancio per poter gestire l'ente, ma successivamente possono avere l'esigenza di fare delle modifiche.
- La Corte dei Conti a sezione unite, con parere 2/2011, aveva confermato l'atteggiamento di chiusura, ancorandosi al principio che ne prevede l'approvazione non oltre il bilancio dell'ente locale.
- Più di recente e alla luce della caotica situazione normativa e contabile che spesso sacrifica i comuni, la Corte dei Conti Lombardia, con parere 431 del 3 ottobre 2012, ammette la possibilità di rimodulare le tariffe. In assenza di un esplicito divieto, la Corte ha ritenuto che l'ente, con l'approvazione, non esaurisca il potere di deliberare in merito, dovendo solo osservare l'unico limite costituito dal termine ultimo imposto dal decreto ministeriale di differimento e che la riadozione del bilancio sia giustificata da provate ragioni di fatto o di diritto. A detta della Corte, in tali casi non è sufficiente ricorrere a una semplice variazione di bilancio, essendo invece necessario procedere alla completa riadozione del bilancio di previsione.
- **Va evidenziato che fondamentale è la motivazione che permetta all'ente di intervenire (e che non può essere penalizzato dal fatto di aver adottato prima il bilancio rispetto ad altri enti che si sono avvalsi della proroga dei termini). La motivazione va ricondotta a ragioni normative ovvero di merito che comportino il mutamento del contesto iniziale, tali da giustificare la nuova scelta della misura impositiva, soprattutto quando è peggiorativa.**

COEFFICIENTI TARI 2018

- *652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.*
- *Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.*

COEFFICIENTI TARI 2018

- La sentenza del Tar Toscana n.800/2007 ha chiarito che, ove sia prevista la facoltà di fissare la misura del tributo locale all'interno di un intervallo predeterminato dalla norma primaria, non è richiesta alcuna motivazione specifica laddove l'intervallo di riferimento sia stato rispettato. Altrimenti opinando, si perverrebbe alla conclusione per cui i comuni dovrebbero motivare l'individuazione dei coefficienti prescelti per ognuna delle categorie di utenze non domestiche indicate nell'allegato I al dPR n. 158/99.
- Più recentemente, il Tar Lombardia, con la sentenza 628/2015, emanata in materia di tassazione degli agriturismi, ha richiamato l'importanza per i comuni di avvalersi dei coefficienti, anche applicando la variazione del 50% al fine di perseguire lo scopo di avvicinare l'entità della tariffa alla effettiva produzione di rifiuti.

I FABBISOGNI STANDARD

- *653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*
- I fabbisogni standard sono stati pubblicati con il decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e includono le risultanze sulla gestione rifiuti, elaborata dai questionari inviati dai comuni.
- In ogni caso il dovere di avvalersene non equivale all'obbligo di applicarli ma, semmai, di tenerne conto giustificando la difformità rispetto alle risultanze dell'ente, tenuto conto che le risultanze risalgono a dati di costo di qualche anno fa.
- Linee guida MEF interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013

LINEE GUIDA MEF INTERPRETATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL COMMA 653 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 147 DEL 2013

- Va in proposito osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento.
- In considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento – per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma – l'indicazione della legge deve essere letta in coordinamento con il complesso processo di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su ciascun contribuente.
- È infatti fuor di dubbio che i comuni sono solo uno dei soggetti che partecipano al procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio, che vede la propria sede principale nel piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio.
- **Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.**

EVOLUZIONE DELLA TARIP TARIFFA PUNTUALE

- **Legge 147/2013 art. 1**
- **668.** *I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della **tariffa** può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.*
- **690.** *La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la **tariffa** corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.*

○

EVOLUZIONE DELLA TARIP TARIFFA PUNTUALE

- Con l'entrata in vigore della Legge 147/2013 l'assetto del prelievo sui rifiuti è stato collocato nell'ambito della disciplina dell'imposta unica comunale con il riconoscimento di una discrezionalità importante che consente ai comuni di adottare sia un tributo, denominato TARI, sia un corrispettivo, denominato TARIP (o TARIIC).
- La differenza è sia di forma sia di sostanza. La TARI è una tassa che opera sulla base di un sistema presuntivo che collega il prelievo al parametro della superficie con adattamenti diversi. Coefficienti ministeriali e specifiche norme di settore tentano continuamente di rendere equa un'imposizione spesso inadatta alla complessità delle diverse situazioni che si possono incontrare, soprattutto nelle utenze non domestiche.
- La TARIP è un corrispettivo di natura patrimoniale scelto dal legislatore per tradurre il sinallagma dell'obbligazione di pagamento rispetto al servizio reso, nell'ambito della raccolta trasporto e smaltimento del rifiuto prodotto. Non sfugge in ogni caso alla questione dell'assimilazione che, come conferma il decreto in bozza, porta sia in regime di tassa che di tariffa l'esclusione dal prelievo per l'intera quantità quando l'utenza superi i limiti normativi.
- Il comma 668 dell'articolo 1 della legge 147/2013 dà facoltà ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, di applicare, in luogo della Tari, una tariffa avente natura corrispettiva. Lo strumento normativo risiede nell'articolo 52 del d lgs 446/97, norma cardine di riconoscimento della potestà regolamentare ai Comuni, confermata dalla legge madre sul federalismo fiscale 42/2009. La Tarip rimane un'entrata di matrice comunale.
- **La gestione avviene sulla base delle formule organizzative definite dalla normativa nazionale e regionale nonché dalle scelte locali, in presenza di una disposizione contenuta nello stesso comma 668 che riconosce l'affidamento *ex lege* al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti.**

LA TARIP – FORME DI GOVERNANCE

- Il comma 1-bis dell'articolo 3 bis del dl 138/2011. *Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo.*

LA TARIP PUNTUALE

- La formula del comma 668 pone una condizione obbligatoria per la legittima istituzione della tariffa corrispettiva: la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al pubblico servizio.
- Non c'è una nomenclatura giuridica in grado definire l'aggettivo "puntuale". Infatti il precedente comma 667 affida ad apposito regolamento ministeriale l'attuazione di sistemi di misurazione puntuale finalizzati ad attuare una tariffa commisurata al servizio reso. Il termine riconduce all'esistenza di un sistema di pesatura che sia in grado di incidere sul carico tariffario delle utenze e sulla redistribuzione del costo.
- Uno degli aspetti più delicati per una realtà che intraprende la strada della cosiddetta tariffa puntuale è la definizione di un sistema sufficientemente in grado di tradurre il corrispettivo economico del servizio reso. La perdurante mancata emanazione del regolamento ministeriale, cessata con la pubblicazione del decreto ministeriale 20 aprile 2017, non ha impedito il passaggio a tariffa puntuale.
- In ogni caso la formulazione del comma 668 è tracciato sul principio del *chi inquina paga* senza alcun rinvio esplicito alle singole norme della tassa rifiuti (TARI) e con la condivisione delle norme del codice ambientale nel quale trova spazio anche l'istituto giuridico dell'assimilazione dei rifiuti speciali prodotti dalle imprese. Il regolamento comunale, in questo contesto, è fondamentale in quanto il comma 668 è una disposizione vuota. Ammette la possibilità di introdurre un prelievo corrispettivo di natura patrimoniale ma non dice nulla sulla modalità di calcolo, lasciando così margini di discrezionalità apparenti e tecnici, in quanto deve essere in grado di tradurre il principio del paga chi inquina.

LA TARIP – IL DECRETO

- Decreto 20 aprile 2017 emanato dal Ministero dell’Ambiente e contenente *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”* è stato pubblicato nella GU del **22 maggio 2017**.
- Il decreto dà un taglio giuridico notevole all’inquadramento della nuova tariffa che, se per espressa indicazione del legislatore, non è tributaria, presenta comunque degli aspetti autoritativi che permettono di inquadrarla tra le entrate patrimoniali di diritto pubblico. Un segnale forte in tal senso si legge all’articolo 2, comma 1, lettera c) recante la definizione di *utenza* intesa come *unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un “utente”*.

LA TARIP – IL DECRETO

- Importante precisazione nella lettera di presentazione del decreto sulla competenza dei comuni. L'iniziale riferimento agli enti di governo presente nel decreto è stato eliminato in considerazione della complessità di situazioni di *governance* esistente su scala nazionale. Il riferimento al Comune è utilizzato in quanto titolare originario della funzione di gestione dei rifiuti, che dovrà poi partecipare all'ente di governo delegandone, obbligatoriamente, la gestione. In tal modo si avranno situazioni diverse a seconda dello stato di attuazione normativo sul fronte degli enti di governo.
- L'obiettivo va conseguito misurando, in forma diretta o indiretta (sistema volumetrico), almeno il secco residuo
- Il decreto si occupa solamente di quota variabile. La parte fissa, essenziale per garantire il finanziamento del servizio, non può che essere basata sui criteri del 158/99, richiamati, pur in via facoltativa, dal sopra citato comma 668 e del tutto coerenti con la matrice pubblica (e non esclusivamente privata) dell'entrata ben lontana, in tal senso, dal servizio idrico.
- Adeguamento entro 24 mesi

IL REQUISITO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO.

- Il comma 39 dell'articolo 1 della legge di bilancio 205/2017 dispone la **soppressione** della norma approvata con il DL 148/2017 che prevedeva

*((Per la tutela dell'integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate a soggetto iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.)) **SOPPRESSA***

Come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa, il requisito dell'iscrizione all'albo è necessario per le **concessioni** di funzioni amministrative che pongono in capo al concessionario il rapporto con il contribuente/debitore e tutto il rischio delle attività connesse al maneggio di denaro pubblico, mentre **NON RIGUARDA I SERVIZI DI SUPPORTO** che invece possono essere forniti da tutti gli operatori economici sulla base dei requisiti richiesti dai comuni ai sensi del codice dei contratti d lgs 50/2016. (Consiglio di Stato 380/2017)

MODIFICHE AL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO DELLA POSTA

- La legge di bilancio riserva importanti modifiche alla legge 20 novembre 1982 n. 890 scritte nel comma 461 dell'articolo 1, per dare attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, previsto dall'ultima legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 124 del 2017).
- In particolare, i commi 57 e 58 del art. 1 della legge 124/2017 sopprimono, a decorrere dal 10 settembre 2017, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (ai sensi della legge 890/1982) nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell'art. 201 del Nuovo Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992), introducendo nel decreto legislativo 261/1999 le necessarie disposizioni di coordinamento.
- Il comma 461 art. 1 Legge 205/2017 modifica la legge 890/1982 recante *Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari*, mediante **l'inserimento del comma 97-bis all'articolo 1 della legge 190/2014.**

MODIFICHE AL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO DELLA POSTA (LEGGE 890/82)

- ogni riferimento all'ufficio postale o all'Amministrazione postale è sostituito con il riferimento al punto di accettazione dell'operatore postale;
- La **lett. d)** modifica l'articolo 4 della legge n. 890/1982, relativo all'**avviso di ricevimento**, per precisare che lo stesso costituisce prova dell'eseguita notificazione, fermi restando gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge al notificante. La riforma, inoltre, sopprime il riferimento al bollo dell'ufficio postale, che attualmente dà prova della data di consegna del plico, con una più generica attestazione.
- Anche l'articolo 7 della legge n. 890, relativo alla consegna del plico, è oggetto di sostituzione (**lettera f**). Senza modificare le disposizioni sulla consegna nelle mani del destinatario, a persona di famiglia o al portiere, la riforma interviene sull'ipotesi di rifiuto di firmare l'avviso di ricevimento stabilendo che:

MODIFICHE AL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO DELLA POSTA (LEGGE 890/82)

- **NUOVO COMMA 4 ARTICOLO 7**
- *Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonchè la sua qualità, appone la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione.*
- **SOPPRESSO:** ((Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata))

MODIFICHE AL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO DELLA POSTA (LEGGE 890/82)

- **NUOVO ARTICOLO 8**
- Con la sostituzione dell'articolo 8 (**lett. g**), è invece disciplinata l'ipotesi in cui non sia possibile consegnare il plico perché le persone abilitate a riceverlo, lo rifiutano, o per assenza dei destinatari. In tal caso il plico è depositato presso un punto di deposito più vicino al destinatario; a tal fine, l'operatore postale dovrà assicurare un numero congruo di uffici o centri secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale. Anche a seguito del deposito la responsabilità della custodia resta in capo all'operatore postale.
- Del tentativo di notifica del plico e del suo deposito dovrà essere data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale (avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ulteriori specifiche sul luogo di deposito). Il deposito si protrae per 6 mesi ma la notifica si dà per eseguita trascorsi 10 giorni dal ricevimento della raccomandata.

APPLICAZIONE NUOVE NORME SULLA NOTIFICAZIONE LEGGE 190/2014

- il nuovo **comma 97-ter**, precisa che, ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque riferimento della legislazione vigente all'ufficio postale per mezzo del quale è effettuata la spedizione, si intende riferito al “punto di accettazione” e qualsiasi riferimento all'ufficio postale preposto alla consegna, si intende riferito al “punto di deposito”;
- il nuovo **comma 97-quater** modifica l'art. 18 del D.Lgs. n. 261 del 1999, al fine di prevedere che le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta siano considerate **pubblici ufficiali**. Resta in vigore la disposizione dello stesso art. 18 che qualifica invece, in generale, gli addetti ai servizi postali come “incaricati di un pubblico servizio”;
- Ai sensi del nuovo **comma 97-quinquies** le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Le disposizioni di cui alla lettera e) del comma 97-bis si applicano a decorrere dal 1° giugno 2018».
- **Le disposizioni che attualmente regolamentano i titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali infatti sono precedenti alle norme della legge n. 124 del 2017 e non contemplano quindi esplicitamente i requisiti per il rilascio delle licenze per i servizi di notificazione di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada (che, come detto, erano assoggettate al regime di monopolio di Poste italiane spa).**

L'ACCERTAMENTO IMU E TARI

- Il sistema delle banche dati nei tributi locali
- SIATEL Punto fisco e anagrafe tributaria
- Abilitazioni e forniture SIATEL
- SISTER e sistema catastale
- I servizi SISTER per i comuni
- CCIAA
- Anagrafe comunale
- Il portale dei creditori
- Impostare l'analisi della base imponibile ai fini IMU
- TARI. Utenze domestiche e non domestiche. Indagini
- TARI. Utenza vuota e inidonea all'uso
- La costruzione dell'atto di accertamento: la fase di accertamento e i requisiti dell'avviso nella legge 296/2006
- Le cautele nella fase di notifica: persona fisica, giuridica, stato di erede, liquidazione volontaria e fallimento
- Il sistema sanzionatorio nei tributi locali: sanzione per omesso versamento e per omessa dichiarazione con particolare riferimento all'IMU e alla TARI

IL SISTEMA DELLE BANCHE DATI NEI TRIBUTI LOCALI

- Tributi locali: sistema di norme e mondo di informazioni
- Sviluppo telematico dei processi e degli archivi
- I numerosi interventi normativi degli ultimi anni mostrano l'applicazione di una strategia che punta alla **semplificazione degli adempimenti**, mediante la tracciatura delle informazioni che derivano dai comportamenti amministrativi e fiscali dei contribuenti.
- Molte informazioni implementate da Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A. - 100% del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono state rese disponibili ai Comuni (ma anche ad altri enti pubblici) per migliorare la gestione della fiscalità.
- La straordinaria importanza delle informazioni rese disponibili attraverso molteplici banche dati rende il sistema obbligatorio: non servirsene può essere fonte di responsabilità.

IL SISTEMA DELLE BANCHE DATI

- il SIATEL (Sistema di Interscambio Anagrafe Tributaria ed Enti Locali) nasce dall'esigenza di istituire un sistema di comunicazioni tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regioni ed enti locali per consentire agli enti impositori di sviluppare l'autonomia di gestione riconosciuta sin dalla Legge 662 del 23 dicembre 1996 e confermata dalla legge madre sul federalismo fiscale n. 42 del 5 maggio 2009. Il sistema mira alla gestione delle informazioni anagrafiche e reddituali di persone fisiche e giuridiche.
- il SISTER (Sistema di interscambio territorio) rappresenta la piattaforma tecnologica e di interscambio tra Agenzia delle Entrate, Comuni, Enti pubblici, professionisti e cittadini, finalizzata alla gestione del patrimonio immobiliare mediante il sistema catastale e della conservatoria dei registri immobiliari.
- l'anagrafe della popolazione residente gestita dal comune e in fase di evoluzione verso l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
- la CCIAA (Camera di Commercio per l'industria, artigianato e agricoltura) che rappresenta l'archivio anagrafico e degli eventi delle attività economiche.
- il sistema di gestione delle dichiarazioni e dei versamenti IMU e TASI
- il sistema di gestione delle dichiarazioni e dei versamenti TARI

IL SIATEL

SIATEL è un servizio che consente ai comuni autorizzati tramite apposita convenzione di avere a disposizione:

- informazioni anagrafiche e di residenza sulle persone fisiche
- informazioni anagrafiche e di residenza sulle società e gli enti
- informazioni contabili sui soggetti di cui sopra provenienti dalle dichiarazioni dei redditi presentate
- informazioni relative agli atti di registro (eventi non documentazione)
- L'accesso è regolato da apposito percorso che prevede la sottoscrizione di apposita convenzione telematica di cooperazione informatica, attraverso la quale i Comuni possono ottenere l'accesso ai servizi previsti dall'accordo raggiunto con ANCI (Convenzione standard bilaterale Comuni).

SIATEL – ABILITAZIONI

- Grazie alla convenzione, il Comune ottiene un budget di accessi da utilizzare all'interno dell'ente su postazioni abilitate mediante il certificato di postazione.
- Oltre ai dipendenti, il comune può abilitare soggetti che risultano essere affidatari di servizi e di concessioni per conto del Comune, nel rispetto delle regole previste dalla legge in materia di trattamento dei dati.
- Attraverso il sistema **Vitruvio**, si procede all'inserimento e gestione degli utenti con maggiore sicurezza nella gestione delle credenziali di accesso.
- La connessione al servizio è effettuata via web tramite la rete internet con protocollo https. Apposite funzioni software registrano i log delle informazioni interrogate on line dai singoli utenti.
- https://puntofisco.agenziaentrate.it/ConvenzioniEntiWeb/avviso_utenti.jsp

SIATEL – COSULTAZIONI

- ANAGRAFICA. Dati anagrafici collegati al codice fiscale di persone fisiche e giuridiche
- REDDITUALE. Dati presenti nelle dichiarazioni dei redditi
- REGISTRO. Tracciatura dei movimenti presenti nella sezione degli atti di registro
- ACCERTAMENTO. Fornitura dei flussi delle dichiarazioni e di dati relativi alle utenze elettriche, gas, idriche, successioni, locazioni e bonifici bancari. Studi di settore
- RISCOSSIONE. Fornitura versamenti F24
- SEGNALAZIONI QUALIFICATE. Si tratta della possibilità di inviare segnalazioni qualificate all'agenzia delle entrate secondo lo schema proposto dal sistema, nell'ambito della compartecipazione alla lotta all'evasione fiscale
- ALTRE FORNITURE
- SERVIZI DEMOGRAFICI relativi all'allineamento
- FEDERALISMO DEMANIALE

IL SISTER

- Il SISTER è fondamentale per la gestione del patrimonio immobiliare nazionale.
- Il SISTER ha una importanza strategica nell'ambito dei tributi locali, in quanto è la piattaforma di censimento del patrimonio immobiliare costituito da fabbricati e terreni.
- In primo luogo l'ente deve procedere con la sottoscrizione di apposita convenzione, grazie alla quale potrà accedere ai servizi di consultazioni e telematici previsti per i comuni, nonché abilitare le persone che svolgono funzioni che comportano l'accesso al portale.

SISTER – FUNZIONI

Nella pagina del soggetto abilitato a tutte le funzioni previste per il comune, si accede a un elenco contenente le seguenti possibilità:

- **visure catastali.** Permette di effettuare visure catastali nazionali e locali per soggetto e per oggetto. Sono possibili anche estratti di mappa
- **ispezione ipotecaria.** L'abilitazione non è collegata automaticamente alla precedente. Serve abilitazione apposita. La sezione è molto importante. Permette di eseguire visure sugli atti presenti nella conservatoria dei registri immobiliari e, grazie a una funzione recente, di estrarre buona parte della versione integrale degli atti di compravendita.
- presentazione documenti
- **servizi per comuni/enti** (vedi paragrafo successivo)
- gestione contabile
- gestione utenza
- assistenza

SISTER – SERVIZI PER I COMUNI

- **Attività comma 336 Legge 311/2004.** Le funzioni del menù "Attività comma 336" consentono lo scambio di informazioni connesse agli adempimenti del comma 336 della legge 311/2004 (vedi paragrafo apposito).
- **Accatastamenti e variazioni (L 80/2006).** La sezione consente la verifica della coerenza tra le dichiarazioni presentate all'ufficio tecnico comunale e le denunce e DOCFA presentati in catasto.
- **Consultazione ANNCSU.** Funzione per la consultazione di stradari e indirizzi
- **Estrazione Dati catastali.** Si tratta di una funzione molto importante per la gestione dell'IMU e della TASI che consente di importare l'intero catasto, accedendo alle seguenti funzionalità.
 - Nuova Prenotazione Fabbricati
 - Nuova Prenotazione Terreni
 - Elenco Prenotazioni Inviae

SISTER – SERVIZI PER I COMUNI

- **Fabbricati mai dichiarati** (DL 70/2010). La guida operativa scaricabile dalla sezione download specifiche tecniche illustra le funzionalità della sezione dedicata ai "Fabbricati mai dichiarati (D.L.78/2010)" e che consentono di effettuare lo scambio delle informazioni connesse alle attività di assegnazione delle rendite presunte ex D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- **Dati per la gestione dell'ICI** Sezione fondamentale per la gestione dell'IMU, contiene gli atti di compravendita di immobili redatti da notai e desunti dal MUI (modello unico informatico). La funzione è collegata alla soppressione dell'obbligo dichiarativo. L'art. 37, commi 53 e 54, del D.L. n. 223 del 2006, sopprime dal 2007 l'obbligo della denuncia ICI con obbligo da parte del catasto di fornire le informazioni ai comuni. La semplificazione è stata mantenuta per l'IMU e la TASI e agisce limitatamente ai dati ivi contenuti. Le altre informazioni sono ancora oggetto di obbligo dichiarativo. Le informazioni trattate provengono da due basi informative: quella dei documenti catastali e quella delle Conservatorie dei RR.II..
- Non sono trattati i comuni sul cui territorio vige il catasto tavolare.

SISTER – SERVIZI PER I COMUNI

○ **Gestione toponomastica/ANNCSU.**

Le nuove funzioni per la “Gestione ANNCSU” sono state implementate per consentire ai Comuni di mantenere aggiornati i propri stradari e indirizzari e consentono di gestire la storia delle trasformazioni in modo da costituire una banca dati di riferimento utilizzabile per aggiornare tutte le banche dati che contengono dati toponomastici.

○ **Atti telematici PREGEO.**

Con questo servizio l’Agenzia trasmette ai Comuni, a cadenza giornaliera, tutti gli atti telematici (frazionamenti e tipi mappali) in formato pdf inviati dai professionisti e registrati presso l’ufficio provinciale - Territorio. L'articolo 30 del dPR 380/2001, al comma 5, prevede che "i frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'Agenzia se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il Comune".

○ **Dichiarazioni di ruralità**

La sezione contiene le seguenti funzionalità

- Elenco degli immobili oggetto di domande/richieste di ruralità
- Elenco file allegati alle segnalazioni
- Elenco degli immobili oggetto di dichiarazione di ruralità con docfa

SISTER – SERVIZI PER I COMUNI

- **TARES/TARSU.** Da questa sezione si accede alle forniture dei cosiddetti dati metrici TARSU. Contiene il catasto **metrico**, quindi non le rendite bensì le superfici catastali al fine di permettere la verifica ell'80% della superficie tarsu/tares
 - Gli immobili trattati sono quelli afferenti alle categorie ordinarie; sono pertanto esclusi gli immobili censiti nel gruppo D, relativo alle unità a destinazione speciale, e nel gruppo E, relativo alle unità aventi altre destinazione particolari.
 - superfici calcolate ai sensi del DPR 138/98

- **Consistenza banca dati comunale.**

Si tratta di una funzione molto utile per monitorare l'andamento della banca dati e comprendere la consistenza sulla base dei parametri principali che formano il sistema catastale. Per singole variabili è possibile estrarre l'analisi della consistenza catastale

CCIAA – TELEMACO

- Tra i principali compiti e funzioni della Camera di commercio vi rientra la tenuta del Registro Imprese, del Repertorio economico amministrativo (REA), e degli altri registri ed albi attribuiti dalla legge.
- Il servizio TELEMACO Costituisce la modalità di accesso online (non gratuita) per integrare le informazioni degli archivi delle Amministrazioni con quelle presenti nel Registro Imprese.
- Per ogni impresa è inoltre possibile richiedere visure ordinarie e storiche contenenti importanti informazioni quali:
 - Scheda soci/titolari di quote/azioni
 - Procedure Concorsuali
 - Sede e Unità Locali
 - Amministratori
 - Trasferimenti d'azienda, Fusioni, Scissioni, Subentri.
- I dati presenti in telemaco, a pagamento anche per gli enti pubblici, possono essere visionati puntualmente sotto forma di visura. E' possibile chiedere forniture massive riguardante le attività economiche presenti sul territorio comunale.

ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE

- Altra banca dati importante nell'ambito dell'attività di accertamento è l'anagrafe della popolazione residente.
- I tributi IMU TASI e TARI sono fortemente collegate al parametro della popolazione residente che costituisce requisito fondamentale ai fini **dell'abitazione principale IMU e ai fini del nucleo familiare TARI.**
- Tra le criticità che si possono riscontrare nell'utilizzo dei dati anagrafici, importante è quella associata agli indirizzi che risulta essere priva di dialogo con gli estremi catastali dell'immobile. A questo si aggiunge che il sistema catastale non è automaticamente allineato agli indirizzi delle unità assegnate, per competenza, dai comuni. La situazione obbliga a importanti operazioni di bonifica al fine di associare la base imponibile collegata ai fabbricati con le risultanze delle residenze e dei nuclei familiari.
- L'ANPR (istituita dall'articolo 62 del CAD) subentrerà alle Anagrafe comunali e all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE). Questo permetterà di superare l'attuale frammentazione della gestione dell'anagrafe della popolazione (più di 8.000 diverse banche dati gestite dai singoli Comuni). Inoltre, i cittadini potranno verificare la propria posizione e/o richiedere certificazioni anagrafiche presso qualsiasi Comune.

PORTALE DEI CREDITORI

- Il portale dei creditori è stato creato per semplificare la gestione delle attività dei creditori, in attuazione alla legge 221/2012 che obbliga i curatori e i creditori a comunicare esclusivamente mediante PEC.
- Il portale consente di eseguire consultazioni sulle procedure concorsuali che possono interessare le imprese e accedere all'area riservata per consultare i documenti messi a disposizione dai curatori.
- Il limite della ricerca per un ente impositore è l'impossibilità di eseguire una estrazione per sede locale di esercizio dell'attività, cosa che consentirebbe immediatamente di rilevare le aziende che operavano nel territorio comunale.
- per ogni procedura instaurata viene comunicata una password dal sistema.

IMPOSTARE L'ANALISI IMU

FONTE DEI DATI E NORME DI RIFERIMENTO

- ✓ Catasto COMUNALE aggiornato mediante forniture SISTER
- ✓ Anagrafe della popolazione residente da anagrafe comunale
- ✓ Versamenti IMU da archivio F24 SIATEL
- ✓ Utenze elettriche e locazioni da SIATEL
- ✓ Portale creditori
- ✓ Dichiarazioni IMU
- ✓ Legge nazionale IMU
- ✓ Regolamento comunale IMU
- ✓ Delibera aliquote IMU

ANOMALIE CATASTALI

L'analisi sulla banca dati catastatale, spesso, fa emergere diverse anomalie presenti nel catasto dei fabbricati, affidato alle competenze dell'Agenzia delle Entrate/Territorio.

Riepiloghiamo le frequenti anomalie riscontrabili sul piano catastale che rendono complesse le operazioni di importazione e analisi del catasto.

- Numerazione dei fogli catastali modificata
- Duplicazione di nominativi per lo stesso soggetto
- Posizioni con codici fiscali diversi riferiti allo stesso soggetto (omocodici)
- Ricodifica di codici fiscali in caso di modifiche che hanno coinvolto il territorio comunale
- Disallineamenti tra i fogli di mappa al catasto terreni e i fogli al catasto fabbricati
- Disallineamenti tra le vie del catasto e lo stradario comunale. L'anomalia appesantisce la gestione dei tributi locali appoggiati sugli immobili e l'individuazione dei casi di abitazione principale. Si tratta di una delle operazioni più complesse che coinvolge l'IMU in quanto le abitazioni principali, caratterizzate dalla via e il numero civico assegnato dal comune, non sono soggette a imposizione.
- Presenza di situazioni sulla titolarità dei diritti reali non aggiornata.

VALORI DEL PATRIMONIO PER TIPOLOGIA CATASTALE.

COSA RACCONTANO LE CATEGORIE CATASTALI

Una delle analisi più rilevanti è quella che descrive la situazione sulla potenzialità di gettito articolato per tipologia catastale, che deve tener conto:

- ❑ delle abitazioni principali presenti sul territorio
- ❑ delle dichiarazioni IMU relative ai casi di inagibilità, comodato, merce, iscritti AIRE, e ogni altra situazione che comporti una riduzione dell'IMU
- ❑ degli immobili esenti compresi gli enti non commerciali
- ❑ degli immobili comunali
- ❑ delle diverse aliquote per le casistiche individuate dal comune

L'analisi sul patrimonio immobiliare abbisogna della conoscenza approfondita delle diverse **categorie catastali** definite dalla legge sulla base della destinazione d'uso delle medesime e della vocazione di utilizzo.

CATEGORIA	NUMERO	RENDITA	Commenti
A01 Abit signorile	0	0	TOTALE ABITAZIONI 4130 DI CUI ALMENO 2500 RESIDENZIALI Il patrimonio abitativo è caratterizzato da un buon numero di abitazioni a disposizione con rendite catastali mediamente alte.
A02 Abit civile	2400	1.700.000	
A03 Abit economico	1000	500.000	
A04 Abit popolare	150	39.000	
A05 Ultrapopolare	40	4.000	
A06 RURALE	50	15.000	
A07 Villini	500	700.000	
A08 ville	40	140.000	
A09 castelli	0	0	
A10 Uffici	152	300.000	
B Collegi e convitti	55	270.000	Rilevante presenza di destinazioni B
C01 negozi	280	550.000	Buon numero di unità destinate a negozi, bar, ristoranti
C02/C06/C07 pertinenze	4000	500.000	Gran parte pertinenze delle abitazioni
C03 Laboratori arti e mestieri	170	100.000	Importante numero di laboratori
C04 Sport	15	14000	
D Fabb produttivi	240	1.600.000	Importante numero di tipologie D
D 10 Rurali	100	120.000	Alto numero di rurali strumentali. Vanno individuati i rurali diversi da D10 che presentano l'annotazione di ruralità
E Destinazione particolare	20	300.000	Verificare gli immobili esenti IMU
F2 Collabenti	40	No rendita	No IMU
F3 in corso di costruzione	90	No rendita	Alto numero di fabbricati in corso di costruzione. Versamento su area

I VERSAMENTI F 24

- Eseguita la proiezione iniziale lorda, si ha una buona base per raffrontare il risultato con le dinamiche dei versamenti.
- L'anno 2012 è caratterizzato dal versamento dell'abitazione principale poi soppressa dal 2013
- L'anno 2012 è caratterizzato dalla presenza della quota Stato su gran parte del patrimonio immobiliare
- L'anno 2013 presenta la nuova dinamica IMU con quota Stato solamente sui fabbricati D. Eventuali variazioni vengono compensate tramite il Fondo di solidarietà, sulla base del principio dell'invarianza di gettito rispetto alla situazione ICI.
- Nell'anno 2014 fa comparsa la TASI che resterà solo per due anni sull'abitazione principale. I comuni hanno facoltà di azzerare ma nel calcolo del fondo di solidarietà viene considerata ad aliquota base
- Dal 1.1.2016 l'abitazione principale come definita dal comma 2 dell'articolo 13 del dl 201/2011 non versa imposte
- Nella fase di verifica dei versamenti, bisogna gestire le deleghe di pagamento F24 che non trovano riscontro sulle posizioni dei contribuenti. Il mancato abbinamento di questi versamenti può portare all'emissione di accertamenti non dovuti:
 - codice fiscale errato
 - versamento di un contitolare per conto di un altro
 - versamenti da parte di gestori dell'immobile in leasing
 - codice catastale errato
- Sul fronte dei versamenti è necessario considerare anche i soggetti che mancano all'appello per ragioni connesse alle **procedure concorsuali**, in grado di causare il blocco dei versamenti ordinari

RAFFRONTO POTENZIALITA' IMU RISPETTO AL GETTITO

Titolarità gettito	Potenzialità IMU A	Gettito 2015 IMU B	Differenza (A-B)	Correttivo 10% SU C
STATO Fabb D	900.000	700.000	200.000	
COMUNE (fabbricati)	2.800.000	2.400.00	400.000	
Potenzialità ANNUA recuperi IMU FABBRICATI (C)			600.000	540.000
Accertamenti già notificati				- 100.000
Potenzialità netta da accertare				Euro 440.000

AMBITI DI AZIONE ACCERTATIVA

- Partendo dal presupposto che la fase di accertamento si sviluppa su iniziativa d'ufficio, l'analisi condotta è utile per individuare con adeguata motivazione gli ambiti di intervento, anche al fine del rispetto delle norme che hanno coinvolto la gestione dei tributi locali sul tema **dell'anticorruzione**, oltre che rispondere ad esigenze di efficacia ed economicità della gestione.
- La strategia di lavoro si articola in due ambiti:
 - azioni sulla perequazione catastale che comporta l'analisi delle situazioni catastali rispetto alla situazione concreta di utilizzo del fabbricato
 - azioni di verifica sui versamenti dovuti, calcolati sulla situazione catastale

AZIONI DI PEREQUAZIONE

Sul fronte della perequazione catastale, alcuni degli ambiti di indagini ai fini del recupero IMU e TASI sono i seguenti:

- verifica delle topologie F2 per comprendere se lo stato di collabente sia ancora presente ovvero sia stato avviato un processo edificatorio
- verifica delle tipologie F3 per comprendere se sussistono ancora i requisiti per mantenere le tipologie F3 che presentano una durata limitata
- verifica dei requisiti di ruralità sulle annotazioni e sui D10 che sono stati oggetto di compravendita dopo il riconoscimento della classificazione
- analisi delle tipologie B in possesso di privati o in concessione per verifica attività commerciale
- analisi elenco dei fabbricati mai dichiarati per recupero IMU non versata sul pregresso
- accatastamenti non idonei o assenti tali da comportare l'avvio del comma 336 dell'articolo 1 della Legge 311/2004

VERIFICHE SUI VERSAMENTI/LIQUIDAZIONE

- ❑ verifica degli immobili che ricadono in procedure concorsuali mediante analisi dei soggetti in procedura
- ❑ verifica versamenti sui fabbricati D con particolare attenzione ai casi di leasing
- ❑ verifica immobili merce (non devono essere locati)
- ❑ verifica permanere dello stato di inagibilità
- ❑ analisi mancati versamenti sugli immobili a disposizione (secondo case)
- ❑ analisi mancati versamenti sulle categorie C01(negozi) e C03 (laboratori)
- ❑ verifica dei requisiti relativi all'abitazione principale

Controlli ordinari:

- ❑ Raffronto dovuto/versato sui fabbricati produttivi posseduti da imprese
- ❑ Raffronto dovuto/versato sui fabbricati a disposizione
- ❑ Raffronto versamento aree edificabili

IMPOSTARE L'ANALISI TARI

- L'IMU condivide con la TARI la stessa piattaforma immobiliare sulla quale si applicano i due principali tributi immobiliari. A parte i terreni e le aree edificabili, che non rientrano nel campo di applicazione della tassa rifiuti, l'elenco catastale dei fabbricati è anche l'ambito di applicazione della Tassa rifiuti, **benchè quest'ultima non utilizzi come base imponibile la rendita bensì la superficie occupata sul filo interno dei muri.**
- L'attesa evoluzione prevista dal comma 647 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 promette una importante semplificazione per il calcolo della base imponibile, affidandone la determinazione al sistema catastale.
- Nel frattempo si continua ad applicare il criterio della superficie calpestabile indicata nella dichiarazione del contribuente spesso comprensiva di zone escluse dalla tassa. Una situazione che obbliga a un controllo puntuale complesso per le numerose variabili relative alla modalità di utilizzo del locale e al tipo di rifiuto prodotto.

TARI E CATASTO

- Fintato che il presupposto attinge al possesso e detenzione di locali, siamo in presenza di uno scenario che valorizza il catasto dei fabbricati, dove gli automatismi introdotti sulle variazioni possono essere molto utili all'aggiornamento e verifica degli oggetti imponibili.
- La grande lacuna che spesso si incontra nei gestionali è lo scarso utilizzo in modalità dinamica del campo riservato ai dati catastali. Una lacuna che sconta il ruolo primario assegnato alla dichiarazione TARI che non ha subito il meccanismo di evoluzione di semplificazione degli adempimenti del sistema IMU, nonostante il segnale dato dal legislatore nella legge 147/2013 nel rendere obbligatori l'indicazione dei dati catastali dell'immobile.

Gli elementi significativi per la costruzione della base imponibile su cui indagare ai fini dell'accertamento TARI sono:

- la superficie dei locali e delle aree scoperte operative
- i nuclei familiari
- le attività produttive operanti sul territorio

LE BANCHE DATI DA INDAGARE

- il catasto dei fabbricati dove risiede la titolarità dei diritti reali ma non la detenzione fondata su titoli di possesso non qualificati quali la locazione, l'affitto d'azienda, il comodato
- l'anagrafe della popolazione residente organizzata per nuclei familiari
- le utenze di rete con particolare riferimento al servizio elettrico
- le locazioni
- la CCIAA per l'individuazione delle partite IVA non iscritte ai fini del versamento della TARI
- le concessioni demaniali
- i codici ATECO presenti in CCIAA ma anche in SIATEL per la verifica delle attività svolte sul posto ai fini della corretta attribuzione della tipologia di tariffa
- il catasto metrico ai fini Tares presente in SISTER quando si voglia utilizzare per gli immobili a destinazione ordinaria
- i DOCFA per il dettaglio della distribuzione delle superfici dell'immobile. Tra tutte le fonti è la più idonea. Ogni nuovo DOCFA rappresenta una variazione sull'immobile che nella maggior parte dei casi incide sulla tassa
- gli atti presenti all'ufficio edilizia del comune: agibilità, permessi a costruire, segnalazione certificata

CRITICITA' TARI

- L'analisi eseguita sul sistema catastale ai fini IMU è utile anche ai fini TARI per comprendere le caratteristiche economiche del territorio e gli ambiti di maggiore importanza per il gettito tariffario.
- Tuttavia il passaggio all'accertamento della Tari abbisogna dell'individuazione **dell'occupante** che in molti casi non coincide col titolare del diritto reale, anche se quest'ultimo resta il soggetto obbligato a dichiarare la cessazione della detenzione a favore del soggetto destinatario del contratto di locazione o del comodato.
- Inoltre spesso i dati catastali presenti nell'archivio delle utenze del gestore Tari **non sono popolati**, ovvero compilati parzialmente oppure errati o non aggiornati, scontando sistemi software che non puntano sull'informazione catastale che, per quanto a volte caratterizzata da anomalie, resta il perno della strategia di gestione dei tributi locali voluta dal legislatore.

TARI – UTENZE DOMESTICHE

- Le *utenze domestiche* sono i locali adibiti a civile abitazione idonei alla produzione di rifiuti
- Nel controllo delle utenze domestiche, la banca dati di maggior interesse è l'anagrafe della **popolazione residente** posto che tutti i residenti occupano un locale tassabile.
- Ogni residente deve essere associato a una utenza pagante. La verifica principale prevede di individuare quei nuclei familiari assenti nelle utenze tari in quanto nessun componente risulta iscritto. A volte la situazione può essere dovuta alla presenza di due o più nuclei nella stessa abitazione, caso nel quale si dovrà comunque recuperare la quota variabile maggiore determinata sulla base del numero dei componenti.
- Spesso accade che il nucleo versa ma con un intestatario deceduto o comunque non più residente in quel nucleo, caso nel quale l'utente dovrà essere invitato all'aggiornamento.
- Altre volte il nucleo familiare che manca all'appello risiede in una abitazione intestata al proprietario che non ha effettuato la variazione.
- Le unità abitative non occupate da nuclei iscritti all'anagrafe sono più difficili da controllare in quanto la banca dati di raffronto diventa il catasto. In tal caso è utile partire dall'elenco catastale delle unità immobiliari a disposizione per indagare sulla persona fisica titolare in catasto (proprietario/usufruttuario) per verificare se almeno uno dei titolari compare nell'archivio delle utenze tari. La banca dati delle locazioni, soprattutto quando fornita degli estremi catastali, è molto utile per completare il controllo sull'individuazione del soggetto passivo.

TARI. LE UTENZE NON DOMESTICHE.

INDAGINI

- La tipologia delle utenze non domestiche raccoglie le restanti superfici diverse da quelle abitative, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- I controlli sul fronte delle utenze non domestiche sono tra i più difficili per l'insieme delle variabili che si abbinano nella tassazione. Accanto alle difficoltà di individuare il soggetto passivo si unisce la verifica delle superfici tassabili che, come noto, dovrebbero essere indicate nella denuncia originaria.
- In assenza si consiglia l'instaurazione di un contraddittorio preventivo che, in caso di silenzio da parte dell'utente, apre la strada per la tassazione dell'intera superficie sulla base della cosiddetta presunzione semplice.
- Spesso in tal caso viene in aiuto il web con elenchi di attività presenti sul territorio, soprattutto per il settore ricettivo e della ristorazione. Si pensi a sistemi come Tripadvisor, pagine bianche, guida monaci. In tal caso l'indagine parte dalla situazione attuale per ricostruire il pregresso tramite il SUAP o le informazioni acquisite dal proprietario dell'immobile piuttosto che pensare di incrociare dati per ricostruire situazioni di cinque anni fa.

TARI – GRUPPI DI UTENZE

La complessità dei dati che entrano in gioco consigliano un lavoro per gruppi di utenze che si possono così organizzare:

- strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere)
- attività di somministrazione (Bar ristoranti pizzerie agriturismi)
- negozi
- supermercati (caratterizzati da produzione di rifiuti da imballaggi)
- piccoli artigiani (estetiste, parrucchiere, officine meccaniche, gommisti)
- aziende artigianali di produzione di beni
- aziende industriali di produzione caratterizzate da aree vaste
- aree scoperte di rilievo come campeggi, stabilimenti, parcheggi

TARI- AMBITI DI INDAGINI

- Indagine sulla situazione relativa al proprietario dell'immobile in ordine a locazioni, leasing, affitti d'azienda
- I dati sui consumi delle utenze di rete sono utili per verificare se l'immobile è occupato
- individuazione tipologia di attività sulla base del codice ATECO da ricondurre alla tipologia del DPR158/99.
- analisi di DOCFA presenti in SISTER per dettagliare la destinazione d'uso dei locali
- tutte le agibilità rilasciate dal comune sono utili per la verifica delle superfici. Si pensi agli ampliamenti particolarmente frequenti negli ultimi anni grazie al piano casa
- elenco delle attività presenti sul territorio che può essere chiesto alla CCIAA su apposito file dati
- la fonte più importante sulle utenze non domestiche artigianali e industriali è il gestore rifiuti soprattutto per i servizi puntuali che eroga
- in un'ottica evolutiva, il web rappresenta una fonte attendibile per la verifica delle attività che promuovono prodotti e servizi

UTENZA INIDONEA ALL'USO

Ambito di elusione frequente. La tassa rifiuti infatti si versa sui locali idonei all'uso e tra le cause di inidoneità rientrano requisiti dichiarati dall'utente che vanno verificati periodicamente:

- locale vuoto in quanto privo dei beni necessari all'utilizzo
- locale privo di allacciamenti almeno per l'energia elettrica
- stato di inagibilità
- stato di degrado e abbandono del bene
- sospensioni amministrativa dell'attività

La verifica del permanere dei requisiti può essere condotta solo in parte a tavolino. A tal fine ci sono delle banche dati significative:

- verifica dell'utenza di rete per la presenza di consumi
- fine lavori edilizi
- inizio attività
- presenza di contratti di locazione
- attribuzione di residenza sull'immobile interessato

LA FASE DI ACCERTAMENTO E I REQUISITI DELL'AVVISO NELLA LEGGE 296/2006

- Un quadro normativo fondamentale per l'applicazione dei tributi locali è quello composto da alcuni importantissimi commi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
- Si tratta dei commi compresi tra il 161 e il 169 che delineano quello che è stato bollato come mini testo unico dei tributi locali, la cui stabilità è confermato dal consolidamento normativo con il pregio di aver riordinato un quadro caotico che si rifaceva alle regole dei singoli tributi.
- La disciplina sviluppata è stata in grado non solo di definire con chiarezza termini, modalità ed esercizio della fase accertativa ma anche di dare attuazione a istituti propri dello Statuto del contribuente con un taglio adatto ai tributi locali
- Sul sistema sanzionatorio si opera un richiamo diretto ai decreti cardine riguardanti le sanzioni tributarie.

LA LEGGE 296/2006

ART. 1 COMMI 161-169

- comma 161: accertamento
- comma 162: la motivazione e gli elementi dell'avviso di accertamento
- comma 163: regole di decadenza per l'attività accertativa e per la riscossione coattiva
- comma 164: termini per i rimborsi
- comma 165: misura interessi
- comma 166: arrotondamento euro
- comma 167: compensazione
- comma 168: importo minimo per accertamento e rimborso
- comma 169: approvazione tariffe e aliquote

COMMA 161: MODALITA' E TEMPI

- *Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni.*
- Tipologia dell'attività di accertamento
- Tipicità del provvedimento di accertamento
- Termini di decadenza per l'esercizio della potestà di accertamento e riscossione
- Modalità di irrogazione delle sanzioni
- Possibilità di ricorrere alla raccomandata con avviso di ricevimento come modalità di notifica

COMMA 162: CONTENUTI ATTO

- Il comma 162 rappresenta una norma fondamentale per il contenuto minimo di un atto tipico di accertamento che include sia elementi di sostanza sia elementi di forma. L'esame di questa disposizione è fondamentale per salvaguardare la legittimità degli atti e rendere la pretesa sostenibile anche nella possibile fase di contenzioso, sede nella quale la questione della carenza di requisiti rappresenta spesso motivo di contenzioso.
- *Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo*
- Il comma 162 è redatto in perfetta coerenza con le disposizioni dello Statuto del contribuente, in particolare con l'art. 7 della legge 212/2000, dedicato alla chiarezza e alla motivazione degli atti

COMMA 162: CONTENUTI ATTO

- **DESCRIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE ACCERTATA SECONDO LE RISULTANZE DELLA BANCA DATI.** Si tratta di uno degli aspetti più importanti del merito dell'atto: la descrizione della base imponibile è fondamentale per comprendere la richiesta di pagamento.
- **DESCRIZIONE DI QUANTO DICHIARATO.** L'accertamento può essere eseguito su una base imponibile mai dichiarata, cosiddetta omessa dichiarazione ovvero dichiarazione infedele. In ogni caso è necessario individuare un campo idoneo ad esplicitare il comportamento dichiarativo del contribuente. Nel caso dell'IMU, caratterizzata dalla semplificazione degli adempimenti sui quali è venuto meno l'obbligo dichiarativo, l'accertamento si limita a liquidare il dovuto acquisito dalla banca dati catastale e anagrafica dell'ente rispetto a quanto versato.
- **CALCOLO DEL TRIBUTO DOVUTO NON VERSATO ALLA DATA DI SCADENZA.** Il prospetto del calcolo del dovuto deve indicare quanto dovuto alla scadenza prestabilita sulla base degli elementi acquisiti e di quanto è stato versato, indicando la differenza da versare.

COMMA 162: CONTENUTI ATTO

- INDICAZIONE DI QUANTO VERSATO sulla base dei pagamenti acquisiti. La rendicontazione dei pagamenti è una fase fondamentale per evitare l'emissione di avvisi di pagamento non dovuti. Nella storia dei tributi locali, l'errata rendicontazione dei pagamenti è stata una delle principali cause di annullamento degli atti, soprattutto quando i versamenti venivano eseguiti mediante bonifico bancario, conti correnti postali non abbinati a un sistema automatico di rendicontazione o mediante l'utilizzo di un conto unico di versamento.
- DESCRIZIONE SINTETICA DEL MOTIVO. La descrizione deve essere in grado di esprimere le ragioni del pagamento richiesto.
- IRROGAZIONE DELLA SANZIONE. Come indicato al comma 161 *Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni.* In linea di principio l'irrogazione della sanzione avviene nel medesimo atto di accertamento ma è possibile irrogare la sanzione anche in modo autonomo. Sull'irrogazione della sanzione si rinvia al capitolo apposito.
- CALCOLO DEGLI INTERESSI. L'atto di accertamento non può omettere il calcolo degli interessi. E' necessaria l'indicazione analitica dei singoli periodi di debenza, partendo dalla data di scadenza della somma originaria richiesta, sulla base dei diversi tassi applicati, fino all'emissione dell'atto.
- ARROTONDAMENTO. L'importo finale deve applicare le regole di arrotondamento previste dal comma 166 *Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.*
- TERMINI DI PAGAMENTO. Come indica il comma 162 il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'atto. Senza l'indicazione del termine di scadenza, l'atto non consolida la pretesa.
- MODALITA' DI VERSAMENTO.

COMMA 162: CONTENUTI ATTO

L'atto di accertamento deve indicare, a norma del comma 162:

- L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato
- Il responsabile del procedimento
- L'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela
- Le modalità e il termine per la proposizione del ricorso
- L'organo giurisdizionale competente
- Il termine di 60 giorni entro cui effettuare il pagamento (termine unificato)
- Sottoscrizione del funzionario responsabile (Richiamare l'atto che legittima il funzionario alla firma (CTR Roma 7492/2014))

COMMA 163: DECADENZA

- *163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.*
- **DECADENZA ACCERTAMENTO**
- **DECADENZA RISCOSSIONE COATTIVA**

LE CAUTELE NELLA FASE DI NOTIFICA

- L'avviso di accertamento è un atto di imposizione fiscale recettizio. L'atto unilaterale, essendo diretto ad una persona determinata, produce effetti solo dal momento in cui perviene a conoscenza della persona cui è destinato. Va precisato che l'atto viene ad esistenza a conclusione del procedimento di formazione con la sottoscrizione del funzionario, ma non produce effetti fino al perfezionamento della notifica. Ciò comporta che l'ente deve osservare la massima attenzione nell'individuazione del soggetto destinatario della notifica e del suo domicilio utile a tal fine.
- persona fisica: domicilio fiscale /residenza. il domicilio fiscale è il luogo presso il quale il soggetto fissa la sede principale dei suoi affari e interessi personali oltre che patrimoniali
- persona giuridica: sede legale o operativa. Elenco per ordine di importanza:
 - sede legale;
 - sede amministrativa;
 - sede secondaria o stabile organizzazione;
 - comune presso cui si svolge l'attività lavorativa prevalente.
- stato di erede: verificare la fase della successione. In caso di mancato versamento delle somme pregresse non è applicabile ai tributi locali la solidarietà prevista per i tributi erariali (art. 65 dpr 600/73) né si applicano le sanzioni per le omissioni commesse dal defunto, grazie al principio stabilito dall'articolo 8 del d lgs 472/97 di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.
- liquidazione volontaria: liquidatore
- Fallimento: curatore

OMESSO VERSAMENTO IMU E TARI

- La costruzione di un avviso di accertamento che presenti tutti gli elementi idonei a supportare la legittimità della richiesta va accompagnata da una idonea sequenza procedimentale che porta all'emissione dell'atto.
- La fase di liquidazione, vale a dire situazioni ove non si contesta l'omissione o l'infedeltà della dichiarazione, deve partire dalle norme scritte in materia di riscossione dalle singole leggi d'imposta che permettono di distinguere due situazioni principali:
 - il tributo riscosso in autoliquidazione; esempio storico è l'ICI, riscosso con modalità mantenuta anche per l'IMU mediante l'individuazione normativa di un termine certo di versamento del tributo, su calcolo eseguito dal contribuente
 - il tributo riscosso in liquidazione d'ufficio; esempio storico è la Tarsu, riscosso con una modalità mantenuta anche per la Tari, priva di un termine certo di versamento, calcolata dal comune sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente ovvero sulla base degli accertamenti definitivi.

OMESSO VERSAMENTO E OMESSA DICHIARAZIONE IMU E TARI

- l'autoliquidazione obbliga a notificare a tutti coloro che non hanno pagato nei termini previsti, un avviso di accertamento con le relative sanzioni (analogamente all'IMU).
- Tares e Tari sono state scritte con una disciplina che non parla di liquidazione dell'ente ma si limita a dire che l'ente invia il modello di pagamento precompilato. Questa formula non è sufficiente a dire che siamo ancora nel meccanismo di liquidazione dell'ente bensì permette di scegliere. E' possibile infatti mantenere la liquidazione d'ufficio oppure una modalità più assistenziale. Nel primo caso l'ente si obbliga ad adempiere alla liquidazione con il recapito certo o la notifica di un atto che fissa la scadenza; nel secondo caso devono essere chiari e noti i termini di pagamento per un tributo trasformato in autoliquidazione pur con l'ausilio dell'ente.

RINVIO AL VOLUME
I TRIBUTI LOCALI NEL 2018 – GUIDA
ALL'ACCERTAMENTO IMU E TARI

- Sistema sanzionatorio
- Omesso versamento e omessa dichiarazione IMU e TARI
- Fase di notifica
- Eredità
- Imprese in liquidazione volontaria
- Contraddittorio
- Autotutela
- Accertamento con adesione
- Reclamo e mediazione